

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014)

***NB.** La prima osservazione riguarda la terminologia utilizzata in questo schema: Ufficiale Giudiziario e Funzionario. A nostro parere sarebbe auspicabile eliminare la parola funzionario, trattandosi di denominazioni utilizzate per l'inquadramento professionale, mentre per quanto riguarda la funzione il codice di procedura utilizza sempre la denominazione Ufficiale Giudiziario.
Questo al fine di evitare confusione.*

Sotto i paragrafi dello schema sono state riportate le osservazioni e perplessità.

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1
(Delega al Governo per l'efficienza del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l'efficienza e l'accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, **di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione limitatamente ai decreti di cui all'articolo 3**, e successivamente trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
4. I decreti legislativi delegati realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 2
(Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per la più celere definizione dei giudizi civili di cognizione e per garantire l'effettività delle pronunce giudiziali a maggior tutela dei creditori, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicazione del principio di non contestazione, anche equiparando la mancata costituzione in giudizio alla mancata contestazione dei fatti, **sempre che la controversia non abbia per oggetto diritti indisponibili e la notifica alla parte non costituita non abbia avuto luogo con modalità inadeguate ad assicurare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dell'atto contenente la domanda;**

b) prevedere che il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria;

c) prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile, che:

1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme **che consentano di delimitare** l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere, a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione della decisione da impugnare;

2) la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;

d) stabilire che la corte d'appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d'appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertano in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti **con danni esclusivamente a cose**, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-bis del codice di procedura civile;

e) estendere l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, **sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro**, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;

f) prevedere che, nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 3

(Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all'espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ad istanza del creditore, **su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato**, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;

Nota1. L'autorizzazione del Presidente del Tribunale a nostro parere è incomprensibile tenuto conto che l'art. 492 c.p.c. già prevede la possibilità per l'ufficiale giudiziario di rivolgersi ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Al contrario invece il ricorso al Giudice appare necessario quando le indagini patrimoniali siano richieste prima dell'inizio dell'esecuzione. Questo consentirebbe un notevole risparmio di costi per il cittadino sia in caso di esito negativo che positivo delle indagini. Infatti, mettere a nudo il patrimonio del debitore prima di dar corso all'esecuzione evita da una parte esecuzioni infruttuose e dall'altro riduce i tempi di recupero qualora l'Ufficiale Giudiziario è in grado di procedere ad un pignoramento mirato su determinati beni. Pertanto, prendendo spunto da quanto aveva già proposto, in altra circostanza, l'ufficio legislativo, il paragrafo a) andrebbe modificato come segue:

Quando l'ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose o i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione accede, su ricorso del creditore, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.

Ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario, se autorizzato dal presidente del Tribunale, è legittimato ad accedere alla banca dati di cui al comma precedente, anche immediatamente dopo il decorso del termine indicato nell'atto di precetto.

b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;

NB. Non è chiaro se il contributo unificato va anche pagato una seconda volta in occasione dell'istanza di vendita o assegnazione.

c) rimettere al creditore precedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;

Tale paragrafo andrebbe cancellato in quanto è in totale contraddizione con quanto prevede l'art. 517 c.p.c.:" Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione."

La sproporzionata esposizione del patrimonio del debitore potrebbe concretizzare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11 d.lgs. 30/06/2003 n. 196), ove non sorretta, da "ragioni di giustizia".

Pertanto, tale paragrafo, a nostro avviso, dovrebbe essere modificato come segue:

"Va espressamente riaffermata la discrezionalità tecnicamente apprezzabile nelle finalità di scopo perseguite (art.517 c.p.c.) della scelta delle cose da pignorare o la misura dei crediti da comunicare sia in ambito nazionale che in esito a procedure esecutive europee."

d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;

e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, **stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione** dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;

f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

Nota. Così come la dichiarazione prevista dall'Art.492 c.p.c., sarebbe utile e logico che anche la dichiarazione del terzo fosse indirizzata o dichiarata direttamente

all'Ufficiale Giudiziario il quale a sua volta provvederebbe a depositarla in cancelleria, unitamente ai titoli, ed a comunicarla al creditore procedente.

g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;

NB. Forse c'è una dimenticanza: oltre alla mancata comparizione il terzo, per i crediti diversi dallo stipendio, ha facoltà di inviare una raccomandata o tramite PEC.

h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

Nota. Tale paragrafo, a nostro avviso, dovrebbe essere modificato come segue: "Prevedere un compenso aggiuntivo per l'ufficiale giudiziario parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o alla misura dei crediti."

i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);

l) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Capo II
omissis

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL
PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DELLE
PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Art. 5

*(Modifiche al codice di procedura civile ed al codice civile per la semplificazione e
l'accelerazione del processo esecutivo)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 207, secondo comma, le parole «che le sottoscrive» sono soppresse;

c) l'articolo 503 è sostituito dal seguente:

«Art. 503 (*Modi della vendita forzata*). La vendita forzata è fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti.»;

d) all'articolo 520, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede affidandole immediatamente a un custode nominato a norma dell'articolo 521»;

Nota. L'art. 520 non andrebbe modificato per il seguente motivo: "Prevedere l'affidamento dei beni pignorati IMMEDIATAMENTE all'Istituto Vendite significherebbe:

1. in ogni accesso l'Ufficiale Giudiziario dovrebbe essere accompagnato da un custode senza conoscere l'esito del pignoramento (negativo, porta chiusa, ecc.).

2. Paralizzare gli IVG considerando che il loro personale non sarebbe in grado di accompagnare tutti gli Ufficiali Giudiziari esecutori addetti all'ufficio di appartenenza.

3. Non tiene conto che in diverse zone (ad esempio Roma e non solo) l'Istituto Vendite non esiste.

Appare più realistica per una efficiente organizzazione del servizio - e fa gli interessi del creditore - quanto già prevede l'art. 520: " Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. "

e) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

Nota. Questo paragrafo presenta degli aspetti che dovrebbero essere approfonditi:

1. La consegna del pignoramento positivo (o di pagamento) nelle mani del creditore a nostro parere è contrario alla legge. Infatti il pignoramento eseguito da un Ufficiale Giudiziario è un atto con cui viene esercitato un potere pubblico che deve essere necessariamente portato a conoscenza del Giudice dell'Esecuzione, e che anche la carta con cui è scritto un atto pubblico non è più un bene privato ma demaniale (così è, ad esempio, anche per gli atti notarili che vanno a raccolta). Inoltre in questo modo se il creditore procedente non è più interessato, ci potrebbe essere comunque un terzo creditore interveniente.

2. la consegna entro le 24 ore al creditore non tiene conto che il creditore o il suo legale non risiedono nella stessa sede degli U.N.E.P. - come lo è la cancelleria - anzi molte richieste di esecuzioni provengono da creditori residenti in altre regioni.

Per questi motivi, sarebbe praticamente impossibile per ogni Ufficiale Giudiziario il rispetto di tale termine.

f) all'articolo 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere nominati custode esclusivamente gli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. In ogni caso il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, può con provvedimento motivato nominare custode delle cose pignorate altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-*ter* delle medesime disposizioni.»;

Nota. Le stesse considerazioni riportate sotto la lettera d).

2 omissis

g) all'articolo 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis

2) omissis;

h) omissis

i) omissis

l omissis

m) omissis

n) omissis

o) omissis

p) omissis

q omissis;

r) omissis;

s) omissis:

u) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (*Deposito dell'atto di pignoramento*). L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo. »;

Nota. Le stesse considerazioni sopra riportate in merito alla consegna dell'atto di pignoramento nelle mani del creditore.

v) Omissis

z) omissis

zz) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

Nota. Questo articolo potrebbe essere migliorato e semplificato alla stregua di come si procede in questi casi negli altri paesi UE. Basterebbe avvertire la parte tenuta al rilascio delle relative conseguenze in caso di mancato asporto dei mobili estranei all'esecuzione direttamente nell'avviso prescritto dall'art. 608 c.p.c..

All'art. 608 sono aggiunti il comma 1-bis.

Comma1. (vigente) L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

1.bis Tra il primo e secondo comma è aggiunto il seguente comma:

L'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'avvertimento che in caso di mancato asporto di cose mobili estranei all'esecuzione, la parte istante, tramite l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario precedente, potrà disporre la vendita coattiva, la donazione o il conferimento in discarica in funzione del valore dei beni non asportati entro il termine di cui all'art. 609.

All'articolo 609 è aggiunto dopo il primo comma, il seguente comma:

Se le cose mobili appartenenti alla parte che ha rilasciato l'immobile non vengono asportate dopo il periodo di tempo concordato tra le parti e in ogni caso entro un periodo massimo di trenta giorni, l'Ufficiale Giudiziario, su istanza del nuovo possessore dell'immobile e previa valutazione dei beni, procede alla vendita senza incanto dei predetti beni. Qualora il ricavo derivante dalla vendita, al netto di tutte le spese e spettanze, non è ritirata dall'intimato entro il termine di sessanta giorni, l'Ufficiale Giudiziario versa all'Erario la relativa differenza.

Infine riteniamo utile inserire nello schema le seguenti modificazioni al c.p.c.

All'art. 608 è aggiunto il seguente comma 4.

4. Sia la parte istante che la parte tenuta al rilascio possono chiedere all'Ufficiale Giudiziario procedente immediatamente dopo l'immissione in possesso, un atto di **constatazione obiettiva al fine di descrivere lo** stato dei luoghi oggetto di rilascio.

Tale modifica ha lo scopo, non solo di tutelare entrambe le parti, ma di accorciare i tempi della procedura e dell'eventuale contenzioso.

*L'atto di **constatazione obiettiva** non è altro che una descrizione dello stato dei locali dell'immobile, immediatamente dopo l'immissione in possesso e prima della consegna delle chiavi, al fine di evitare eventuali contestazioni in sede di procedimento per azione risarcitoria promossa dalla parte istante, ovvero, a tutela della parte che è tenuta al rilascio al fine di dimostrare che i locali sono stati restituiti nello stato in cui è iniziata la locazione.*

In materia civile

All'art. 107 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229, primo comma, la parola "deve" è sostituita dalla seguente "**può**" e sono soppresse le seguenti parole "**da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio**".

E' del pari modificato l'art. 1, secondo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, per cui la parola "deve" è sostituita da "**può**" e sono soppresse le parole "**da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio**".

Motivazioni

Si supera un vincolo, quello di rendere obbligatoria la spedizione a mezzo posta, che ha dato cattiva prova di se, sia in termini di costi che di efficienza. La notificazione in mani proprie è la forma di notificazione che assicura con massima certezza la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

La coincidenza, infatti, tra la persona del consegnatario e quella del destinatario evita la necessità di fare ricorso alla presunzione di conoscenza, per cui l'atto si ha per conosciuto se, secondo le forme tipicamente previste dal codice è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

E' per questa ragione che l'ufficiale giudiziario non incontra limiti né spaziali né temporali nell'adottare questo tipo di notificazione.

Giova ricordare che questa è la forma di notificazione che realizzando la condizione di effettiva conoscenza dell'atto, garantisce la partecipazione del soggetto interessato al processo, realizzando le condizioni del giusto processo costituzionalmente garantito.

Le indubbie implicazioni di certezza realizzano inoltre le condizioni di effettiva conoscenza la cui riscontrata mancanza ha, soprattutto nei processi in contumacia, comportato più volte la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

– Art. 543 c.p.c.

All'articolo 543, **secondo comma**, il punto 4) è sostituito dal seguente:

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e **negli altri casi a dichiarare immediatamente all'Ufficiale Giudiziario l'entità delle proprie obbligazioni nei confronti dell'esecutato sottoscrivendo processo verbale. In questo caso, quando trattasi di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, l'atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione l'ordine al terzo di consegnare, entro dieci giorni, direttamente all'ufficiale giudiziario i beni sottoposti a pignoramento o la somma pignorata, fino a concorrenza del credito per cui si procede incrementata del venti per cento.**

4a. l'Ufficiale giudiziario, entro il termine di ventiquattro ore, previa redazione di processo verbale deposita, in caso di pignoramento di danaro, titoli di credito o di oggetti preziosi, nelle forme previste dall'art. 520, primo comma.

4b. Se il terzo dichiara cose mobili l'Ufficiale Giudiziario provvede alla ricognizione dei beni nelle forme previste dall'articolo 492, quinto comma e seguenti.

4c. Se il terzo dichiara un debito da ammortizzare ratealmente, l'Ufficiale Giudiziario dopo aver riscosso la prima rata utile e depositato la relativa somma nelle forme indicate nel punto 4a, informa il giudice dell'esecuzione per i relativi provvedimenti.

Motivazione

Tale modifica del punto 4 è auspicabile in quanto accorcia notevolmente il procedimento sia in caso di dichiarazione del terzo positiva che negativa e attenua il lavoro del giudice.

Difatti, la possibilità per i creditori privati di conoscere se i loro debitori siano o meno titolari di crediti immediatamente esigibili è importante perché consente un notevole risparmio di spese e di tempi, spesso compromessi da eccessivi passaggi burocratici.

La norma modificata ricalca quanto già prevede il DPR del 29/9/1973, n. 602, art. 72-bis a favore degli agenti di riscossione.

Ad esempio il pignoramento di canoni di affitto. In questo caso spetta al giudice determinare le modalità di versamenti e tempi che il terzo dovrà rispettare fino ad estinzione del debito dell'esecutato.

Il pignoramento presso terzi di conti correnti riteniamo debba essere regolamentato ad hoc, come avviene in Francia ed in altri Paesi Europei.

Art. 122 D.P.R. 1229/1959 Ordinamento degli ufficiali giudiziari

All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; La stessa percentuale spetta sull'ammontare della somma versata in sue mani, ai sensi dell'art. 494 c.p.c., primo comma.(1)

Motivazione

Si tratta di un'opzione del tutto coerente con la finalità perseguita, posto che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario spesso è frutto di un'opera di persuasione dell'ufficiale giudiziario il quale provvede a spiegare dettagliatamente al debitore le conseguenze e l'ammontare delle spese dovute al proseguimento della procedura connessa alla vendita forzata degli eventuali beni pignorati.

CONCLUSIONE

E' tempo di interrompere con decisione lo spossessamento che ha interessato, in questi ultimi anni, l'attività dell'ufficiale giudiziario per riaffermare con rinnovato vigore la univocità e centralità di questo soggetto nell'esecuzione, anche con l'affidamento ad esso di compiti che, in un quadro di ricercata deflazione processuale, conducano con un naturale aggiornamento delle procedure, improntato a criteri di celerità, semplificazione e snellimento, all'armonizzazione con la procedura esecutiva europea.

*In quest'ottica lo **spazio giudiziario europeo** rappresenta una importante opportunità per l'ufficiale giudiziario che deve vedersi riconosciuto il ruolo di **organo nazionale** cui viene riservato il potere di conoscere la consistenza patrimoniale e*

finanziaria di imprese e privati cittadini, tutelando la riservatezza delle informazioni che, nel rispetto della normativa sui dati sensibili e sulla vita privata di cittadini e imprese, non possono essere indiscriminatamente divulgate ma devono restare riservate, come avviene in altri Stati, all'autorità nazionale che ne gestisce poi la comunicazione all'avente diritto secondo un discrezionale apprezzamento commisurato alla misura del credito azionato.

*Di qui la necessità di investire sul sistema **Ufficiale Giudiziario quale organo nazionale competente a cooperare con altri Stati** per lo scambio di informazioni tra autorità preposte all'esecuzione, in regime di reciprocità.*